

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Kúria (Ungheria) il 26 giugno 2019 – Emberi Erőforrások  
Minisztériuma/Szent Borbála Kórház**

**(Causa C-491/19)**

(2019/C 348/05)

*Lingua processuale: l'ungherese*

**Giudice del rinvio**

Kúria

**Parti**

*Ricorrente:* Emberi Erőforrások Minisztériuma

*Resistente:* Szent Borbála Kórház

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se, nell'ambito di un rapporto giuridico derivante da una convenzione di sovvenzione, le autorità e gli organismi intermedi degli Stati membri competenti a conoscere dei procedimenti per irregolarità in primo o secondo grado, siano autorizzati a esaminare direttamente nei procedimenti di cui sono investiti e in forza del regolamento (CE) n. 1083/2006 <sup>(1)</sup> del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (in prosieguo: il «regolamento») – con particolare riferimento al meccanismo di controllo disciplinato dagli articoli 60, 70 e 98 di quest'ultimo –, qualsiasi violazione da cui derivi o possa derivare un pregiudizio agli interessi finanziari del bilancio dell'Unione europea, e se siano tenuti, ove necessario, ad applicare una rettifica finanziaria.
- 2) Se garantisca con la dovuta efficacia la tutela degli interessi finanziari dell'Unione una normativa procedurale nazionale, o la giurisprudenza che la interpreta, che, nel caso di una convenzione di sovvenzione, permette di constatare un inadempimento di quest'ultima consistente in una violazione della normativa sugli appalti pubblici (irregolarità), e di proporre un'azione civile in base a tale inadempimento, soltanto qualora la Commissione arbitrale o un giudice – adito del ricorso avverso la decisione della suddetta Commissione – abbia pronunciato definitiva dichiarazione della sussistenza della violazione di cui trattasi.
- 3) Qualora la violazione della normativa in materia di appalti pubblici comporti un'irregolarità ma non sia stato avviato un procedimento dinanzi alla Commissione arbitrale, se il giudice investito della causa civile relativa all'inadempimento della convenzione di sovvenzione possa accertare l'irregolarità nella procedura di aggiudicazione dell'appalto pubblico nell'ambito dell'esame di detto inadempimento della convenzione.

---

<sup>(1)</sup> GU 2006, L 210, pag. 25.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) il 3 luglio 2019 –  
Repubblica federale di Germania/XT**

**(Causa C-507/19)**

(2019/C 348/06)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Giudice del rinvio**

Bundesverwaltungsgericht

## Parti

*Resistente:* Repubblica federale di Germania

*Ricorrente:* XT

## Questioni pregiudiziali

- 1) Se al fine di valutare se sia cessata la protezione o l'assistenza dell'UNRWA a un palestinese apolide, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), seconda frase, della direttiva 2011/95/UE<sup>(1)</sup>, si debba prendere in considerazione, sotto il profilo geografico, unicamente la zona operativa (Striscia di Gaza, Giordania, Libano, Siria, Cisgiordania) in cui l'apolide soggiornava effettivamente al momento della partenza dal territorio sotto mandato dell'UNRWA (nella fattispecie la Siria), o se si debba tenere conto anche di altre zone operative appartenenti al territorio sotto mandato dell'UNRWA.
- 2) Qualora, al momento della partenza non si debba prendere in considerazione solo la zona operativa, se debbano essere prese in considerazione tutte le zone operative del territorio sotto mandato, a prescindere da altre condizioni. In caso di soluzione negativa, se altre zone operative debbano essere prese in considerazione solo qualora l'apolide avesse un legame (territoriale) sostanziale con le stesse; se, ai fini di tale legame, al momento della partenza sia necessario un soggiorno abituale, attuale o precedente; se per stabilire l'esistenza di un legame (territoriale) sostanziale debbano essere prese in considerazione ulteriori circostanze. In caso di soluzione affermativa, quali siano tali circostanze; se abbia rilevanza il fatto che al momento di lasciare il territorio sotto mandato dell'UNRWA per l'apolide sia possibile e ragionevole entrare nella zona operativa rilevante.
- 3) Se un apolide che lascia il territorio sotto mandato dell'UNRWA perché nella zona operativa della sua dimora effettiva si trova in uno stato di grave insicurezza personale e l'UNRWA versa nell'impossibilità di assicurargli protezione o assistenza in tale territorio goda ipso facto di protezione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/95/UE, anche se si era precedentemente recato in tale zona operativa senza trovarsi in uno stato di grave insicurezza personale nella zona operativa nella quale aveva la sua precedente dimora e senza poter contare, sulla base delle circostanze al momento del passaggio, sulla protezione o assistenza dell'UNRWA nella zona operativa nella quale si reca, né su un ritorno in un prossimo futuro nella zona operativa nella quale aveva precedentemente la dimora.
- 4) Se per valutare se ad un apolide non debba essere riconosciuto lo status di rifugiato ipso facto, in quanto le condizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), seconda frase, della direttiva 2011/95/UE, sono venute meno dopo che ha lasciato il territorio sotto mandato dell'UNRWA, debba essere presa in considerazione solo la zona operativa dell'ultima dimora abituale. In caso di soluzione negativa, se si debba tenere conto, specularmente, dei territori da prendere in considerazione al momento della partenza in base al punto 2. In caso di soluzione negativa, quali criteri devono essere utilizzati per determinare i territori da prendere in considerazione al momento della decisione sulla domanda; e se il cessare delle condizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), seconda frase, della direttiva 2011/95/UE, presupponga la volontà delle autorità (statali o quasi statali) della zona operativa rilevante di accogliere (nuovamente) l'apolide.
- 5) Nel caso in cui, ai fini dell'esistenza o del cessare delle condizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), seconda frase, della direttiva 2011/95/UE, sia rilevante la zona operativa dell'(ultima) dimora abituale, quali siano i criteri pertinenti per stabilire il luogo di dimora abituale; se sia necessario un soggiorno regolare, autorizzato dallo Stato di residenza. In caso di soluzione negativa, se sia necessario come minimo che le autorità competenti nella zona operativa accettino consapevolmente il soggiorno dell'apolide interessato. In caso di soluzione affermativa in tal senso, se sia necessario che le autorità competenti siano concretamente consapevoli della presenza del singolo apolide, o se sia sufficiente l'accettazione consapevole del suo soggiorno in quanto membro di un gruppo più ampio di persone. In caso di soluzione negativa, se sia sufficiente un soggiorno effettivo più lungo.

---

<sup>(1)</sup> Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (GU 2011, L 337, pag. 9).